



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 11/16 DEL 11.03.2020

Oggetto: **Misure urgenti per garantire la funzionalità degli uffici dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che in ottemperanza alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che ha esteso le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020 e alle Ordinanze del Presidente della Regione (n. 1 del 22.2.2020, n. 2 del 23.2.2020, n. 3 del 27.2.2020, n. 4 del 8.3.2020 e n. 5 del 9.3.2020) è necessario adottare opportuni provvedimenti che consentano di garantire le attività essenziali per i cittadini in capo all'Assessorato e nel contempo la sicurezza degli operatori limitando la circolazione ed i contatti per attività differibili.

L'Assessore ritiene necessario garantire la piena operatività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pertanto i termini di validità del parere di compatibilità, rilasciato ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della L.R. n. 10/2006, di cui alla Delib.G.R. n. 67/22 del 29.12.2015, approvata definitivamente con la Delib.G.R. n. 5/30 del 28.1.2016, sono prorogati di 6 mesi; anche i termini di validità previsti per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie, ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 10/2006 sono prorogati di 12 mesi. Si precisa che resta in capo alla struttura accreditata la responsabilità circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza fino al rilascio del nuovo provvedimento.

Relativamente ai procedimenti avviati tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAPE), ai sensi della L.R. n. 24/2016 e delle relative direttive applicative, i termini per l'espressione del parere dei Servizi dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, competenti per materia, sono rideterminati in 180 giorni.

La validità dei riconoscimenti condizionati degli stabilimenti operanti nei settori degli alimenti, mangimi e sottoprodotti è prorogata di 180 giorni, la responsabilità per il mantenimento dei requisiti fino al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo è in capo alla struttura.

Il blocco delle attività di ispezione e sopralluogo, resosi necessario per ottemperare alle restrizioni imposte per l'emergenza sanitaria da Coronavirus che dispongono di limitare gli spostamenti del



personale solo alle attività urgenti e indifferibili, non consente di poter procedere alla definizione dei procedimenti così come stabilito dalle disposizioni in materia, pertanto qualora gli stessi si dovessero definire per decorrenza dei termini gli Uffici competenti dovranno provvedere ex post ai sopralluoghi ed in caso di rilevazione di difformità le attività avviate dovranno essere immediatamente sospese, nelle more dell'adeguamento agli standard previsti.

Per quanto attiene alla Sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti la circolare congiunta della Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari (Ufficio 3) e della Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (Ufficio 4) del Ministero della Salute (DGSAF 5086/2020) dispone la sospensione fino al 30 aprile 2020 di tutte le attività relative a campionamenti programmati e piani di sorveglianza, precisando che devono essere garantite tutte le attività veterinarie non differibili per motivi di rischio sanitario, per elevato impatto economico o di benessere animale o gestionale. Pertanto le attività di campionamento e di monitoraggio programmate e differibili in capo all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario e all'ATS sono sospese fino al 30 aprile 2020.

L'Assessore al fine di avere disponibilità di posti letto per l'eventuale trasferimento di pazienti ricoverati in strutture ospedaliere che possono essere trattati presso Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), propone, relativamente all'acquisto delle prestazioni, che l'ATS possa disporre nell'immediato dell'intero tetto di spesa previsto per l'anno 2020 dalla Delib.G.R. n. 21/12 del 24.4.2018, in deroga al vincolo di spesa dello stesso espresso in dodicesimi in rapporto al decorrere dell'anno.

L'Assessore propone, al fine di limitare gli spostamenti dei cittadini per l'accesso agli ambulatori medici ai casi strettamente necessari e non differibili, che la validità dei Piani Terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici, delle autorizzazioni relative all'assistenza integrativa e protesica di cui al DM 12 gennaio 2017 (LEA) (ad esempio: ossigeno liquido per OTLT, alimenti speciali, ausili per pazienti stomizzati, ausili per incontinenza), fatta salva diversa decisione del medico prescrittore, sia prorogata d'ufficio fino al 30 giugno 2020. Il rinnovo automatico dettato dalla attuale situazione di emergenza, non esime il medico prescrittore, dal verificare l'assenza di sospette reazioni avverse (ADR) ovvero dal sincerarsi della presenza di eventuali modifiche cliniche che necessitano di un contatto non differibile col paziente.

In linea con la sospensione di tutte le attività di formazione, interne ed esterne, al fine sia di limitare l'accesso nelle aree dedicate all'assistenza a coloro che ne hanno assoluta necessità, sia per



l'intensificarsi delle attività di cura di tutti i professionisti sanitari, si ritiene necessario sospendere tutte le attività di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici, fino alla data del 30 aprile 2020. Sono fatte salve le comunicazioni a carattere d'urgenza che potranno essere effettuate esclusivamente se correlate alla sicurezza d'uso di specifici prodotti o se non possono essere effettuate mediante l'utilizzo di altro mezzo (telefono, mail).

Considerata inoltre la necessità di continuare la dispensazione dei farmaci della continuità ospedale-territorio (PHT) presso le farmacie di comunità propone che l'Accordo con la Federfarma Sardegna per la distribuzione di medicinali del PHT, ai sensi dell'art. 8, Legge 16.11.2001, n. 405 e per la definizione di altre forme di collaborazione con le farmacie convenzionate, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 53/27 del 28.11.2017, prorogato fino al 31.3.2020 con la Delib.G.R. n. 1/8 del 7.1.2020 sia ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2020.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di prorogare di 6 mesi la validità dei pareri di compatibilità, rilasciati ai sensi dell'art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della L.R. n. 10/2006, di cui alla Delib.G.R. n. 67/22 del 29.12.2015, approvata definitivamente con la Delib.G.R. n. 5/30 del 28.1.2016;
- di prorogare di 12 mesi i termini di validità dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie rilasciato, ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 10/2006. Resta in capo alla struttura accreditata la responsabilità per il mantenimento dei requisiti di sicurezza fino al rilascio del nuovo provvedimento;
- di rideterminare in 180 giorni i termini per l'espressione del parere dei competenti Servizi dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale circa i procedimenti avviati tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAPE), ai sensi della L.R. n. 24/2016 e delle relative direttive applicative;
- di stabilire che qualora si dovessero definire procedimenti inerenti il rilascio dei pareri di compatibilità e/o funzionalità, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento per le ragioni indicate in premessa per decorrenza dei termini, gli Uffici competenti dovranno provvedere ex post ai sopralluoghi ed in caso di rilevazione di difformità la autorizzazioni rilasciate e/o le



attività avviate dovranno essere immediatamente sospese, nelle more dell'adeguamento agli standard previsti;

- di stabilire che la validità dei riconoscimenti condizionati degli stabilimenti operanti nei settori degli alimenti, mangimi e sottoprodotti, è prorogata di 180 giorni, la responsabilità circa il mantenimento dei requisiti fino al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo è in capo alla struttura;
- di stabilire che le attività di campionamento e di monitoraggio programmate e differibili in capo all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario e all'ATS sono sospese fino al 30 aprile 2020;
- di autorizzare l'ATS ad acquistare prestazioni di RSA fino al raggiungimento del tetto di spesa per l'anno 2020 stabilito dalla Delib.G.R. n. 21/12 del 24.4.2018, in deroga al vincolo dei dodicesimi espresso in rapporto al decorrere dell'anno;
- di stabilire che la validità dei Piani Terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici, delle autorizzazioni relative all'assistenza integrativa e protesica di cui al D.M. 12 gennaio 2017 (LEA) (ad esempio: ossigeno liquido per OTLT, alimenti speciali, ausili per pazienti stomizzati, ausili per incontinenza), fatta salva diversa decisione del medico prescrittore, sono prorogati d'ufficio fino al 30 giugno 2020. Il rinnovo automatico dettato dalla attuale situazione di emergenza, non esime il medico prescrittore, dal verificare l'assenza di sospette reazioni avverse (ADR) ovvero dal sincerarsi della presenza di eventuali modifiche cliniche che necessitano di un contatto non differibile col paziente;
- di sospendere le attività di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici, fino alla data del 30 aprile 2020. Sono fatte salve le comunicazioni a carattere d'urgenza che potranno essere effettuate esclusivamente se correlate alla sicurezza d'uso di specifici prodotti o se non possono essere effettuate mediante l'utilizzo di altro mezzo (telefono, mail);
- di prorogare fino al 30 settembre 2020 la validità dell'Accordo con la Federfarma Sardegna per la distribuzione di medicinali del PHT ai sensi dell'art. 8, Legge 16.11.2001, n. 405 e per la definizione di altre forme di collaborazione con le farmacie convenzionate, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 53/27 del 28.11.2017, già prorogato fino al 31.3.2020 con la Delib.G.R. n. 1/8 del 7.1.2020.

Letto, confermato e sottoscritto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 11/16
DEL 11.03.2020

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas